SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

79° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 1983

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574 » **(2094)**
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* Pag. 671, 674, 675 e *passim*
BONAZZI (*PCI*) 680
CARPINO, *sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 672, 674, 676 e *passim*
GRANZOTTO (*PCI*) . . . 672, 674, 675 e *passim*
SCEVAROLLI (*PSI*) 675
TARABINI (*DC*) 674

I lavori hanno inizio alle ore 12,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574 » (2094)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574 ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 16 febbraio scorso il rappresentante del Governo ha presentato numerosi emendamenti al disegno di legge in esame. Essendo pervenuti dalle Commissioni 1ª e 5ª i pareri sugli emendamenti stessi, per ragioni anche di urgenza, in sostituzione del relatore designato, senatore Tambroni Armaroli, illustrerò io stesso il disegno di legge alla Commissione.

Il provvedimento, presentato dal Governo alla Presidenza del Senato il 12 novembre 1982, segue un precedente provvedimento riguardante l'Arma dei carabinieri e le Forze armate in genere, che stabiliva norme diverse per l'avanzamento degli ufficiali producendo in pratica una sperequazione nei confronti degli ufficiali della Guardia di finanza. Il Governo intende, ora, can-

cellare la sperequazione venuta a determinarsi e introdurre anche per gli ufficiali della Guardia di finanza quelle norme che consentano un diverso *iter* delle promozioni. In modo particolare il provvedimento in esame riguarda le promozioni dei capitani e dei maggiori al grado superiore, rispettivamente al quindicesimo e al diciannovesimo anno di servizio da ufficiale, purchè in possesso della semplice idoneità al grado superiore.

Il provvedimento, pur essendo applicato nelle sue linee di carattere generale come già era avvenuto per le altre Forze armate, prevede nella normativa qualche limitazione, in quanto il Corpo della guardia di finanza svolge compiti particolarmente specifici e delicati. Pertanto, si è preferito introdurre alcune precisazioni e non applicare pedissequamente la normativa già applicata per le altre Forze armate.

L'articolato si compone di 7 articoli, ai quali da parte del Governo sono stati presentati alcuni emendamenti con cui si vorrebbe dare una migliore sistemazione alla normativa, soprattutto per quanto riguarda i riferimenti in essa riportati.

L'articolo 2, per esempio, prevede 45 promozioni con decorrenza dal 1° gennaio 1982; il Governo propone, ora, di diminuire tali promozioni e portarle a 41 unità.

L'articolo 3 stabilisce le promozioni a maggiore da conferire nel periodo transitorio compreso tra il 1983 e il 1985, includendo nelle aliquote di valutazione i capitani già valutati ma non iscritti nei quadri di avanzamento formati per gli anni precedenti, nonchè i pari grado mai valutati che matureranno quindici anni di anzianità da ufficiale al 30 dicembre di ciascuno dei tre anni predetti.

Con l'articolo 4 si prevede che le vacanze necessarie nel grado di maggiore sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello.

L'articolo 5 prevede il requisito della permanenza minima di tre anni nel grado per i tenenti da comprendere nelle aliquote di valutazione a capitano.

Ho richiamato l'attenzione sui punti principali e più interessanti del provvedimento, per il quale vi è una legittima aspettativa, essendo questo il periodo nel quale di norma avvengono le promozioni presso il Comando generale della Guardia di finanza, promozioni che per ora sono state sospese in attesa della nostra decisione. Pertanto, oltre che per la ragione di carattere perequativo, di cui ho già detto, mi permetto di chiedere l'approvazione del provvedimento anche per ragioni di ordine contingente.

Dichiaro aperta la discussione generale.

G R A N Z O T T O . Desidero premettere che il nostro Gruppo è assolutamente favorevole a che si provveda a risolvere il problema relativo agli ufficiali della Guardia di finanza. Detto questo, però, vorrei proporre al Governo la seguente questione: noi riteniamo che sarebbe più opportuno, ai fini di una maggiore organicità, inserire, magari anche sotto forma di emendamenti governativi, il provvedimento al nostro esame nella discussione già in corso presso la Commissione difesa del Senato sul provvedimento n. 1809, relativo alla modificazione ed integrazione della legge n 574 del 1980 e riguardante tutte le Forze armate. Infatti in quella sede si potrebbe veramente realizzare una visione complessiva del problema.

Una seconda questione, in subordine, è quella per cui, comunque, la nostra Commissione, prima di procedere nella discussione, dovrebbe ritenere necessario acquisire il parere della 4° Commissione, richiedendolo o sollecitandolo.

Non è possibile che noi discutiamo questo provvedimento in mancanza di un parere della 4° Commissione, negativo o positivo che sia (io ritengo che sarà positivo), tenendo conto che dinanzi alla Commissione difesa della Camera è in discussione una normativa che comprende anche l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle guardie di finanza. Dalla legge n. 574 erano rimasti fuori i carabinieri e le guardie di finanza: per i primi è stato provveduto con la legge n. 382; ingiustamente con ritardo si provvede oggi per le guardie di finanza. Io credo che tali collegamenti debbano essere esaminati prima di iniziare la discussione.

Torno a ribadire la piena disponibilità del mio Gruppo affinchè si approvi rapidamente il disegno di legge e rivolgo, a questo fine, un invito particolare al Governo.

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Ringrazio la Commissione perchè, dopo un'attesa comprensibile, è stato posto in discussione questo disegno di legge da me sollecitato dietro personale premura del Comandante generale della Guardia di finanza e del COCER, quale organismo sindacale rappresentativo di tutte le Armi.

Per completezza di informazioni, debbo dire che le promozioni nel Corpo delle guardie di finanza sono già in notevole ritardo perchè avrebbero dovuto essere effettuate fin dall'ottobre dello scorso anno e sono state, invece, sempre rinviate. Purtroppo, è stata già fissata la data dell'11 marzo per procedere alle promozioni e pertanto si rende estremamente urgente e necessaria l'adozione di questo provvedimento, poichè tutti gli spostamenti delle guardie di finanza sono strettamente collegati alla funzione e al grado. Se si può provvedere al trasferimento dei colonnelli, non lo si può fare per gli altri gradi, se non si procede al riordino e alla sistemazione di tali promozioni.

Il quesito di carattere generale posto dal senatore Granzotto potrebbe avere anche la sua valenza se non ci trovassimo di fronte a questa situazione: la legge-quadro che riordina le promozioni degli ufficiali di tutte le Armi entrerà in vigore nel 1985, è stata approvata da un ramo del Parlamento ed è in discussione nell'altro ramo. Il disegno di legge ora all'esame costituisce una normativa transitoria che regola la vita di questi ufficiali nell'arco di tempo di soli tre anni e permette il superamento di una sperequazione, in quanto con la legge del 1980 n. 574 fu riordinata la carriera degli ufficiali delle Forze armate, escludendo (mi auguro per dimenticanza) le Armi dei carabinieri e delle guardie di finanza. Successivamente, con la legge n. 382 del 1981 venne fatta giustizia nei riguardi dell'Arma dei carabinieri e si è equiparato il periodo di permanenza nel grado ai fini della promozione al grado superore a quello previsto per le altre Forze armate. In definitiva, l'unica Arma esclusa da tale normativa risulta essere quella della Guardia di finanza. Pertanto, la non approvazione del provvedimento all'esame consentirebbe il permanere di una sperequazione per il Corpo delle guardie di finanza nei confronti di tutte le altre Armi. Si tratta di un'attesa di giustizia che non deve andare delusa anche in vista del riordino del Corpo e della sua funzionalità. D'altra parte, ciò non importa eccessivi benefici economici per gli interessati perchè essi sono soprattutto di ordine morale, ed evitano una ulteriore frustrazione agli ufficiali che li attendono.

Ritengo, inoltre, che il parere della Commissione difesa non possa che essere favorevole in quanto essa ha anticipato il riordino di tutte le Armi, escluse quelle dei carabinieri e delle guardie di finanza, e il provvedimento in discussione oggi va ad inserirsi nel riordino già stabilito dalla stessa Commissione.

Per ulteriore chiarimento, debbo far notare che il disegno di legge è ridotto all'essenziale (solo sette articoli) ed è stato coordinato e scritto anche con la collaborazione delle Armi direttamente interessate. Risponde, inoltre, ad una esigenza di inquadramento in relazione alle modifiche apportate nel Corpo con l'ultima legge che ha deliberato l'allargamento del medesimo mediante l'assunzione di altre unità nelle guardie di finanza. Le modifiche conseguenti agli emendamenti non sono sostanziali, ma investono l'adeguamento degli ufficiali da promuovere all'attuale consistenza numerica dell'organico. Pertanto, non viene modificata la struttura principale del disegno di legge, perchè gli emendamenti sono solo di ordine numerico (tante unità in meno, *tot* spesa in meno).

Tutto ciò premesso, prego la Commissione di approvare il disegno di legge semplice e lineare all'esame, al fine di consentirne l'invio alla Camera dei deputati in tempo utile (quanto meno, nella settimana che seguirà il congresso del PCI), così da poter chiedere al comando del Corpo di sospen-

dere la promozione degli ufficiali interessati, evitando loro un danno che non credo rientri nella volontà di ciascuno di noi.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* Il parere della Commissione difesa era stato da noi chiesto a suo tempo; l'abbiamo atteso, ma a tutt'oggi non è ancora pervenuto. Sappiamo soltanto che l'argomento era all'ordine del giorno della Commissione e che non è stata neppure chiesta la proroga prevista dal Regolamento. Non possiamo, pertanto, attendere un parere che la Commissione difesa ha avuto tutto il tempo di esprimere, tanto più considerando la diligenza che usiamo nel formulare, a nostra volta, pareri per le altre Commissioni.

Le argomentazioni del Sottosegretario relative all'orientamento della Commissione difesa mi sembrano abbastanza convincenti e sufficienti per esimerci dal sospendere la seduta in attesa del parere della 4ª Commissione.

G R A N Z O T T O . Debbo insistere sulla mia richiesta, nonostante ritenga che la Commissione difesa esprimerà un parere positivo. Penso non ci siano difficoltà a decidere di evitare di discutere il disegno di legge in modo strozzato.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* Siamo arrivati a questa scadenza perchè lei, senatore Granzotto, prima di Natale si era dichiarato contrario alla sede deliberante.

G R A N Z O T T O . No, Presidente. Mi scusi, la devo smentire perchè non è affatto vero e spero che risulti a verbale. Io ho espresso una riserva sulla deliberante. In effetti, ci sono queste carenze della Commissione perchè la discussione è sempre prevaricata da altri provvedimenti. La responsabilità non è nostra e ancora una volta tengo a riaffermarlo in questa sede.

Sul merito della questione insisto anche perchè l'altra volta dicemmo che se la Commissione difesa deve risolvere problemi sostanziali, qui c'è una verifica da fare. Personalmente, voglio decidere con serenità e tranquillità, che ci vengono date anche da un parere che venga espresso dalla 4ª Commissione che ci confermi la non esistenza di scoordinamenti tra i provvedimenti.

Se ho ben capito, l'articolo 5 e l'emendamento presentato dal Governo rappresentano una norma di privilegio in questo provvedimento rispetto a quello relativo all'Arma dei carabinieri.

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* No, si tratta di un puro e semplice adeguamento. L'unica differenza sta nel principio di avanzamento al grado per anzianità. Nel Corpo delle guardie di finanza il 10 per cento è riservato al merito, essendoci delle specializzazioni che lo richiedono.

G R A N Z O T T O . È un'altra questione. Viene richiesto un requisito.

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Non c'è nessuna sperequazione.

G R A N Z O T T O . Mi pare che il parere della Commissione difesa ci possa dare la tranquillità che anche in questa sede si è verificato il coordinamento.

Pertanto, chiedo che si faccia una sollecitazione in data odierna alla Commissione difesa e che, nel frattempo, si sospenda la discussione del disegno di legge.

T A R A B I N I . Non vorrei che esistessero condizioni di sordità da parte nostra nei confronti del collega Granzotto. Io ricordo benissimo la riserva del medesimo e quella che avrebbe espresso il Gruppo comunista una volta che il provvedimento fosse stato iscritto di nuovo all'ordine del giorno. Esso è stato iscritto legittimamente e quindi deve avere il suo corso.

Nel merito, io stesso ho molte perplessità. Sono dell'opinione che in materia di organici bisognerebbe fare una legge una vol-

ta ogni tanto. Da quindici anni in Parlamento ho visto invece la rincorsa per la riparazione di ingiustizie commesse da leggi precedenti.

D'altra parte, alla luce delle considerazioni svolte dal relatore e dal Governo, mi pare che il problema sia diverso, limitato cioè all'aggiustamento con carattere contingente di una situazione che è oggetto di una regolamentazione organica da parte della Commissione difesa.

Quell'indicazione del Sottosegretario non è stata contestata e quindi, nel merito, l'esigenza indicata (l'approvazione entro l'11 marzo del provvedimento) è tale che ci obbliga ad agire con i criteri già seguiti in questi frangenti. Si tratta, in definitiva, di colmare urgentemente quella lacuna rimasta aperta nel Corpo della guardia di finanza e, a mio parere, il nostro modo di comportarci è corretto ed assolutamente trasparente. Sul piano generale esiste certamente una problematica estremamente ampia e complessa; d'altra parte sono dell'avviso che questa materia dovrebbe essere rivista anche dalla Commissione che si occupa della pubblica amministrazione e quindi non dovrebbe essere di nostra sola competenza. Si tratta, a mio avviso, di frazionamenti di poteri; anche le Commissioni sono titolari di potere, ma quando ci troviamo di fronte ad una leggina non possiamo risollevare tutte le grandi questioni. È questo un provvedimento incastonato in un quadro normativo che ha caratteri contingenti; dovremmo colmare, ripeto, il vuoto venutosi a creare a danno degli ufficiali della Guardia di finanza.

Pertanto, nell'auspicare una rapida approvazione del provvedimento, io consiglierei di non aspettare il parere della Commissione difesa.

S C E V A R O L L I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, anch'io sono convinto, come il senatore Tarabini, che stiamo operando nell'assoluta correttezza.

Certamente questi problemi ripropongono l'esigenza di un riordinamento generale di questa materia; peraltro il presente provvedimento non si sovrappone a quello più organico in discussione alla Camera dei deputati, ma tende ad eliminare alcune sperequazioni. Si tratta di compiere un atto di giustizia.

Il nostro voto è quindi favorevole, perchè si tratta di una parte delle nostre Forze armate particolarmente impegnata, specialmente in questo periodo, in un compito tutt'altro che facile, riconfermando lealtà e dedizione e molto impegno. Per questo vogliamo cogliere l'occasione per esprimere un plauso alla Guardia di finanza.

Questi i motivi per i quali esprimiamo il nostro consenso all'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* Prima di procedere all'ulteriore esame del disegno di legge, chiedo al senatore Granzotto se insiste nella proposta di ottenere il parere della 4ª Commissione.

G R A N Z O T T O . Insisto.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* Metto ai voti la proposta del senatore Granzotto.

Non è approvata.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

I capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, iscritti nel quadro ordinario di avanzamento a scelta al grado di maggiore relativo all'anno 1982, sono promossi, mediante la formazione di un quadro suppletivo, con decorrenza 31 dicembre 1981.

Di seguito alle predette promozioni, con la medesima decorrenza, sono effettuate ulteriori trentotto promozioni al grado di maggiore. A tale scopo si procede alla formazione di altro quadro suppletivo di avanzamento

previa valutazione dei capitani già valutati, giudicati idonei e non iscritti nel quadro ordinario di avanzamento a scelta al grado di maggiore relativo all'anno 1982, nonchè dei capitani non ancora valutati con anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a sedici anni alla data del 30 dicembre 1981.

A questo articolo il rappresentante del Governo ha presentato due emendamenti. Il primo tende a sostituire, al primo comma, le parole: « mediante la formazione di un quadro suppletivo, con decorrenza 31 dicembre 1981 » con le altre: « con decorrenza 1° gennaio 1982 ».

Il secondo emendamento tende a sostituire il primo periodo del secondo comma, fino alle parole: « grado di maggiore », con il seguente: « Di seguito alle predette promozioni, con la medesima decorrenza, in deroga a quanto previsto dalle tabelle n. 1 e n. 3 annesse al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, sono effettuate ulteriori trentanove promozioni al grado di maggiore », e a sostituire nel secondo periodo del secondo comma, prima delle parole: « quadro suppletivo », la parola: « altro » con la parola: « un ».

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Gli emendamenti che, a nome del Governo, ho presentato si illustrano da sè: il primo sostituisce la decorrenza del 31 dicembre 1981 con quella del 1° gennaio 1982, ed il secondo eleva il numero delle promozioni da 38 a 39.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo al primo comma.

È approvato.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo al secondo comma.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

È approvato.

Art. 2.

Per l'anno 1982, in deroga a quanto previsto dalle tabelle n. 1 e n. 3 annesse alla legge 2 dicembre 1980, n. 794, il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza è fissato in:

a) quarantacinque unità, con decorrenza 1° gennaio 1982.

A tale scopo si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento previa valutazione dei capitani già valutati, giudicati idonei e non iscritti in uno dei quadri indicati all'articolo 1, nonchè dei capitani non ancora valutati con anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a quindici anni alla data del 30 dicembre 1981;

b) trentasette unità, con decorrenza 31 dicembre 1982.

A tale scopo si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento previa valutazione dei capitani già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro per le promozioni da conferire ai sensi della precedente lettera *a*), nonchè dei capitani non ancora valutati con anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a quindici anni alla data del 30 dicembre 1982.

A questo articolo il rappresentante del Governo ha presentato tre emendamenti. Il primo tende a sostituire, nel periodo introduttivo, le parole: « annesse alla legge 2 dicembre 1980, n. 794 » con le altre: « annesse al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873 ».

Il secondo tende a sostituire, alla lettera *a*), le parole: « quarantacinque unità, con decorrenza 1° gennaio 1982 » con le seguenti: « quarantuno unità, con decorrenza 1° gennaio 1982, di seguito alle promozioni disposte dal precedente articolo 1 ».

Il terzo emendamento tende a sostituire, alla lettera *b*), le parole: « trentasette unità » con le altre: « trentasei unità ».

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il primo emendamento è formale; gli altri due tendono a diminuire di cinque unità i posti messi a promozione.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo al periodo introduttivo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo alla lettera *a*).

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo alla lettera *b*).

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

È approvato.

Art. 3.

Nel periodo transitorio dal 1983 al 1985, in deroga a quanto previsto dalle tabelle n. 1 e n. 3 annesse alla legge 2 dicembre 1980, n. 794, il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza è fissato in:

cinquantuno unità, per l'anno 1983;

quarantasette unità, per l'anno 1984;

ventinove unità, per l'anno 1985.

Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendervi i capitani già valutati, giudicati idonei e non iscritti nei quadri di avanzamento formati per i precedenti anni, nonchè i capitani non ancora valutati con anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a quindici anni alla data del 30 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.

A questo articolo il rappresentante del Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « annesse alla legge 2 dicembre 1980, n. 794, il numero delle promozioni » con le seguenti: « annesse al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il numero annuale delle promozioni »; le parole: « cinquantuno unità » con le altre: « cinquanta unità »; le parole: « quarantasette unità » con le altre: « quarantaquattro unità »; le parole: « ventinove unità » con le seguenti: « ventisette unità ».

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Con questo emendamento si intende diminuire complessivamente di sei unità i posti disponibili per le promozioni.

G R A N Z O T T O . Vorrei chiedere un chiarimento relativo all'ultima parte dell'articolo che recita: « ... superiore a quindici anni alla data del 30 dicembre di ciascuno degli anni medesimi »; vorrei sapere se questo meccanismo coincide con quello dell'Arma dei carabinieri.

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Secondo me sì. Il periodo di 15 anni è fisso e qua si tratta di capitani già giudicati idonei e non iscritti nei quadri di avanzamento formati per i precedenti anni. Ma qui si parla della Guardia di finanza.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento so-

stitutivo presentato al primo comma dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 4.

Le vacanze nel grado di maggiore, necessarie per effettuare le promozioni disposte dall'articolo 1, sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di tale grado.

Le promozioni al grado di maggiore disposte dagli articoli 2 e 3 sono conferite anche in soprannumero all'organico di tale grado.

Le eccedenze determinate nel grado di maggiore e di tenente colonnello per effetto delle promozioni previste dalla presente legge sono riassorbite con le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Di tali eccedenze non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per le promozioni al grado superiore.

Ai fini del computo delle anzianità di servizio di cui agli articoli precedenti, per l'ufficiale che in applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera ha subìto uno spostamento in ruolo, viene considerata un'anzianità eguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subìto detrazioni di anzianità o ritardi in carriera.

A questo articolo il rappresentante del Governo ha proposto due emendamenti. Il primo tende a sostituire il terzo comma con il seguente:

« Le eccedenze negli organici del grado di maggiore e di tenente colonnello stabiliti dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, determinate per effetto delle promozioni previste dalla presente legge, sono riassorbite con le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, che si verificheranno in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge ».

Il secondo emendamento tende ad inserire, dopo l'ultimo comma, il seguente comma aggiuntivo:

« La presente legge non si applica agli ufficiali che, per qualsiasi causa, siano cessati dal servizio permanente in data antecedente a quella della sua entrata in vigore ».

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il primo emendamento tende ad una diversa disciplina del riassorbimento delle eccedenze degli organici del grado di maggiore e di tenente colonnello. Il secondo tende ad escludere dall'applicazione dei benefici previsti dalla legge gli ufficiali cessati dal servizio in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge stessa.

G R A N Z O T T O . Mi pare di rilevare un diverso meccanismo tra questo provvedimento e quello relativo all'Arma dei carabinieri per quanto riguarda le promozioni al grado di tenente colonnello. Il primo comma dell'articolo 4 dice: « ...sono formate mediante promozione al grado di tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di tale grado ». Mi pare che sia una norma

che prevede un meccanismo automatico, mentre per l'Arma dei carabinieri il meccanismo è diverso.

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Per l'Arma dei carabinieri è più restrittivo; questo è esattamente uguale alla norma generale.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo e il secondo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

Sono approvati.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti il quarto e il quinto comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

Sono approvati.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo tendente ad inserire, dopo il quinto, un comma aggiuntivo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

È approvato.

Art. 5.

I tenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza devono aver compiuto almeno tre anni di permanenza nel grado ed almeno un anno di comando, per essere valutati per l'avanzamento al grado superiore.

Il rappresentante del Governo ha proposto un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 5.

Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, per l'avanzamento al grado di capitano, si prescinde dal requisito del periodo minimo di comando previsto dalla tabella n. 1 annessa al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873.

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Questo emendamento tende ad eliminare il requisito del periodo minimo di comando richiesto per l'avanzamento al grado di capitano, per il periodo transitorio dal 1981 al 1985.

G R A N Z O T T O . Con l'emendamento del rappresentante del Governo, a mio avviso, si esclude il requisito del comando di un anno, mentre nella formulazione si esclude anche il requisito dei tre anni. Vorrei spiegazioni al riguardo.

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* La soppressione del requisito dei tre anni ha lo scopo di non ritardare l'effettivo avanzamento al grado di capitano; inoltre, se venisse mantenuto il meccanismo relativo alla permanenza nel grado di tre anni, non consentirebbe di incrementare il numero dei posti da mettere a concorso per gli allievi ufficiali, tenuto conto che i tenenti e sottotenenti costituiscono un ruolo unico. Quindi, se noi mantenessimo il requisito dei tre anni non renderemmo liberi i posti da mettere a concorso.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5 presentato dal Governo.

È approvato.

Art. 6.

La commissione ordinaria di avanzamento della Guardia di finanza è composta:

a) dal comandante generale della Guardia di finanza, presidente;

b) dal comandante in seconda della Guardia di finanza;

c) dai quattro generali di brigata della Guardia di finanza più anziani in ruolo, comandanti di zona, delle scuole, dell'accademia;

d) dai quattro colonnelli della Guardia di finanza più anziani nel ruolo, comandanti di legione, di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria, della scuola di polizia tributaria, della scuola sottufficiali o della legione allievi.

Il rappresentante del Governo ha proposto un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 6.

La Commissione ordinaria di avanzamento della Guardia di finanza è composta:

a) dal comandante in seconda della Guardia di finanza;

b) dai quattro generali di brigata della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo più anziani in ruolo;

c) dal colonnello della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo.

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* L'emendamento tende a prevedere una diversa composizione della commissione ordinaria di avanzamento della Guardia di finanza.

G R A N Z O T T O . A mio avviso, sarebbe opportuno invece mantenere il testo del disegno di legge.

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Si tratta di corrispondere ad un'esigenza di servizio.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* Scompaiono il comandante generale e tre colonnelli, cioè quattro persone in totale.

G R A N Z O T T O . C'è un'altra esigenza, oltre quella di costituire una commissione meno burocratica. Forse, infatti, può essere accettata l'indicazione data, e cioè che in questo provvedimento, tutto sommato, c'è meno automatismo rispetto agli altri corpi delle Forze armate per la particolare funzione che svolge la Guardia di finanza. Ammesso però questo, a fronte di questa limitazione che dà luogo ad un meccanismo sia pure in parte fondato, mi sembra che corrisponda meglio alle esigenze una commissione quale quella che era stata prevista inizialmente, che non era affatto pletorica.

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Qui scompare il comandante generale perchè è sufficiente un solo rappresentante del comando generale, e poi si sceglie il colonnello più anziano ai fini di questa rappresentanza. Si tratta di un emendamento che tende a rendere più agevoli e più celeri i lavori della commissione, la cui necessità è emersa all'interno del Corpo stesso.

G R A N Z O T T O . Mi sembra strano, però, che sia maturata in quindici giorni.

C A R P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* No; si tratta di emendamenti presentati da tempo.

B O N A Z Z I . Presento un sub-emendamento tendente a sostituire, alla lettera *b*), le parole: « dai quattro generali di brigata » con le altre: « dai due generali di brigata », e alla lettera *c*) le parole: « dal colonnello della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo » con le seguenti: « dai due colonnelli della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo più anziani in ruolo ».

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il sub-emendamento presentato dal senatore Bonazzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 6 presentato dal Governo.

È approvato.

Il rappresentante del Governo ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 6, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 6-*bis*.

Sono fatte salve le posizioni in ruolo acquisite o da acquisire per effetto dell'attribuzione dei vantaggi di carriera, ai sensi della legge 3 maggio 1971, n. 320, conseguenti al superamento del corso superiore di polizia tributaria negli anni 1981 e 1982.

In deroga a quanto disposto dalla legge 3 maggio 1971, n. 320, agli ufficiali ammessi alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria o che terminino detto corso nel periodo transitorio dal 1983 al 1985 i vantaggi di carriera conseguenti all'acquisizione del titolo di Scuola di polizia tributaria sono attribuiti anche nel ruolo di tenente colonnello nella misura pari ad un quarto dell'organico del grado di maggiore ridotto del 5 per cento.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 169 milioni per l'anno 1982 ed in lire 235 milioni per ciascuno degli anni 1983 e successivi, si provvede, rispettivamente, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decerti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo il rappresentante del Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « lire 169 milioni » e « lire 235 milioni » rispettivamente con le seguenti: « lire 165 milioni e « lire 194 milioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

G R A N Z O T T O . Come abbiamo più volte affermato, in linea di massima eravamo e siamo favorevoli a un provvedimento perequativo, e di conseguenza avremmo potuto esprimere su questo disegno di legge un voto positivo. Alla luce però della situazione creatasi in questo breve esame del provvedimento, dichiaro che ci asterremo dal votarlo perchè, pur essendo consenzienti sulla sua necessità ed essenzialità positiva, alcune norme in esso contenute destano in noi notevoli perplessità, particolarmente dopo le spiegazioni fornite dal rappresentante del Governo e a fronte di emendamenti presentati all'ultimo momento che danno luogo, come ad esempio per l'articolo 6, a perplessità di carattere politico, o che comportano, come nel caso dell'articolo 5, un mutamento di trattamento relativamente al quale non abbiamo potuto raccogliere in questa sede spiegazioni sufficienti: un mutamento rispetto al trattamento riservato agli altri Corpi secondo la legge n. 574, e secondo la legge n. 382 per quanto concerne l'Arma dei carabinieri.

Sul provvedimento, se si fosse dimostrata una diversa sensibilità di carattere politico (perchè in realtà non sono in gioco problemi di carattere strettamente tecnico), noi avremmo potuto dare, ripeto, un voto positivo. In relazione però alle riserve specifiche manifestate per alcuni atteggiamenti e dichiarazioni del Governo, e dato che il provvedimento ha subìto mutamenti che rendono diverso il trattamento rispetto a quello riservato agli ufficiali degli altri Corpi, noi dichiariamo la nostra astensione.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI